

**COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**REGOLAMENTO
COSTITUTIVO E DI GESTIONE
DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
"BASSA REGGIANA"**

**MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18
DEL 22.02.2007**

R.P. N. 116

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
PER ULTERIORI 15 GG. CONSECUTIVI
DAL ~~27-3-07~~ AL 11-4-07

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALFREDO LUIGI TIRABASSI

12 MAG. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Alfredo L. Tirabassi)



**ASSOCIAZIONE COMUNI BASSA REGGIANA: BORETTO - BRESCELLO -
GUALTIERI - GUASTALLA - LUZZARA - POVIGLIO - REGGIOLO**

REGOLAMENTO COSTITUTIVO E DI GESTIONE

**Titolo I
ELEMENTI COSTITUTIVI**

**Art. 1
OGGETTO**

- 1) Il Presente Regolamento contiene le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione dei Comuni, di seguito denominata Associazione Comuni Bassa Reggiana, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 816190 n°1142 e della L. R. 21/4/99 n° 3 e vale quale atto costitutivo della medesima.
- 2) L'Associazione è costituita tra i Comuni di Boretto - Brescello - Gualtieri - Guastalla - Luzzara - Poviglio - Reggiolo .
- 3) Nessun Comune aderente all'Associazione può appartenere allo stesso tempo ad una Unione o ad un'altra Associazione Intercomunale, né esercitare tramite un'altra forma associativa o di cooperazione le funzioni e i servizi indicati al successivo art. 2.
- 4) L'Associazione ha un proprio simbolo il cui uso è disciplinato da apposito regolamento.

**Art.2
FINALITÀ**

- 1) L'Associazione si costituisce per l'esercizio in forma associata delle competenze conferite ai Comuni dalla LR. n°3/99, nonché per l'esercizio associato di funzioni e servizi propri dei comuni aderenti.
- 2) In particolare, in via di prima applicazione, l'Associazione si costituisce per lo svolgimento in forma associata, indicativamente, salva migliore specificazione da effettuarsi con le convenzioni di cui al successivo comma 4, delle funzioni di cui alle tabelle B e C della delibera della Giunta Regionale, n.366 del 1.3.2000.
- 3) Finalità dell'associazione è pure quella di promuovere il coordinamento e la progressiva uniformazione dei contenuti dei regolamenti dei comuni aderenti, esemplificabili nel:
 - Regolamento dei contratti;
 - Regolamento edilizio;
 - Regolamento sulla modalità di reclutamento personale
 - Regolamenti di gestione e tariffari dei servizi;ferma restando la possibilità di adottarne altri.
- 4) Il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è in ogni caso subordinato alla previa stipula di apposite convenzioni, con le modalità ed i contenuti specificati al successivo art. 3, c. 2.

- 5) L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economiche-finanziarie, strumentali e la piena valorizzazione delle risorse umane.
- 6) L'Associazione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali dell'Associazione.
- 7) L'Associazione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nell'ambito del territorio di riferimento.
- 8) I rapporti con i Comuni limitrofi a quelli aderenti alla Associazione, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art.3

MODALITÀ' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

- 1) Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni dalla L.R. n° 3/99, l'ambito territoriale dei Comuni dell'Associazione è individuato quale livello ottimale per la gestione dei servizi, ai sensi degli artt. 2 e 23 della legge.
- 2) La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dalle singole convenzioni, che devono stabilire:
 - a) la tipologia di servizi e funzioni oggetto di gestione associata;
 - b) la durata e le modalità di recesso;
 - c) le modalità organizzative di gestione, potendo prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano anche con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo in favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, denominato Comune capofila;
 - d) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie.
- 3) Le convenzioni sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nel presente regolamento e non possono contenere disposizioni in contrasto con esso.
- 4) Ulteriori funzioni proprie potranno essere esercitate in forma associata da un numero variabile di Comuni, integrando a tutti gli effetti l'elenco di quelli indicati dall'art.2. In tal caso il contenuto delle convenzioni si conforma a quanto disposto nei precedenti commi 2 e 3.
- 5) Alle singole convenzioni possono aderire anche Comuni non aderenti alla presente Associazione previo parere favorevole della conferenza dei Sindaci.

Art. 4

SEDE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE

- 1) La sede dell'Associazione è individuata presso la sede comunale del Comune di Guastalla.
- 2) Le adunanze dell'organo collegiale (Conferenza dei Sindaci) possono avvenire indifferentemente presso una qualunque sede dei Comuni associati, privilegiando il criterio della rotazione.

Art. 5
CRITERI ORDINATORI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

- 1) L'organizzazione sul territorio dei servizi associati deve tenere a riferimento i seguenti criteri:
 - a) La collocazione fisica degli uffici preposti all'erogazione di servizi che comportano relazioni con il cittadino deve essere individuata per quanto possibile, in modo baricentrico rispetto al bacino di utenza e, nel rispetto del criterio di efficienza, nel modo più articolato possibile sul territorio.
 - b) La collocazione fisica degli uffici preposti all'erogazione di servizi interni è individuata presso il Comune Capofila nella gestione del servizio.

Art. 6
DURATA DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE

- 1) L'Associazione intercomunale è istituita dalla data di sottoscrizione del presente atto costitutivo, ma la sua operatività è subordinata all'approvazione delle singole convenzioni di cui al precedente art.2, comma 4.
La durata dell'Associazione è stabilita in dieci anni, rinnovabili di volta in volta con apposito atto dei rispettivi Consigli Comunali dei Comuni aderenti.
- 2) Il recesso di un Comune non può essere fatto valere prima di due anni della costituzione dell'Associazione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo e con un preavviso di almeno sei mesi.
- 3) Il recesso dall'Associazione di un Comune non determina lo scioglimento dell'Associazione che rimane in vita finché la popolazione dei Comuni componenti la medesima superi almeno i 20.000 abitanti.
- 4) Il recesso dall'Associazione di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale.
- 5) Il recesso dall'Associazione comporta automaticamente, per il Comune in questione, la decadenza delle singole convenzioni dal 1° gennaio dell'anno successivo. La conferenza dei Sindaci, su richiesta del Comune medesimo, può, nei casi ritenuti opportuni, a maggioranza dei componenti, decidere circa il mantenimento in essere della convenzione.
- 6) Lo scioglimento dell'Associazione non comporta automaticamente la decadenza delle singole convenzioni, che devono essere singolarmente disdettate secondo le modalità previste in ciascuna convenzione.
- 7) Altri Comuni possono entrare a far parte dell'Associazione previa adozione di apposita deliberazione consiliare di tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione medesima.

Titolo II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art.7
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE

- 1) Sono organi dell'Associazione Intercomunale:

- la Conferenza dei Sindaci
 - il Presidente
- 2) Gli organi dell'Associazione hanno una durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni aderenti e sono rinnovati all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati dalle elezioni.

Art. 8 CONFERENZA DEI SINDACI

- 1) E' composta da tutti i Sindaci dei Comuni competenti, i quali possono delegare, per iscritto, un Assessore.
- 2) La Conferenza dei Sindaci è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 3) Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) individuare, se ritenuto necessario, il Direttore dell'Associazione Intercomunale e definire l'eventuale trattamento economico spettante;
 - b) indicare i servizi e le funzioni amministrative da svolgere in forma associata o coordinata fornendo in merito un preciso mandato ad operare al Direttore;
 - c) nominare, al suo interno, per ogni servizio o funzione un Sindaco referente, per la verifica del corretto funzionamento della gestione del servizio in forma associata;
 - d) esaminare, con riferimento ai servizi/funzioni proprie o conferite, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività e le politiche dei singoli enti;
 - e) esaminare le proposte di riorganizzazione del servizio in forma associata presentata alla Conferenza dei Sindaci dal Direttore ed approvare la bozza di convenzione del servizio associato, da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione finale;
 - f) approvare i prospetti economici-finanziari dei servizi gestiti in forma associata proposti dal Direttore in collaborazione con i responsabili di servizio, nonché il prospetto economico - finanziario dell'Associazione relativo alle attività proprie, predisposto dal Direttore, con i relativi piani di riparto degli oneri. Tali prospetti vengono elaborati raccordandosi con i singoli Comuni interessati nella fase di elaborazione delle previsioni di Bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione;
 - g) decidere sulla variazione da apportare, in corso d'anno, ai prospetti approvati, su richiesta motivata dei responsabili dei servizi associati e del Direttore;
 - h) approvare il documento finanziario riepilogativo preventivo di cui all'art.10 comma 3 predisposto dal Direttore.
- 4) La Conferenza dei Sindaci definisce un fondo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Associazione e alla promozione di particolari iniziative.
- 5) La Conferenza dei Sindaci inoltre adotta orientamenti generali in materia di:
 - programmazione territoriale sovra-comunale;
 - riordino e riassetto del sistema scolastico;
 - politiche sanitarie e socio-assistenziale;
 - implementazione delle politiche per la formazione e l'impiego;
 - politiche associative;
 - altre materie ritenute di interesse comune.

- 6) La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente od in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente di norma ogni mese o su richiesta motivata di uno dei componenti. La convocazione della Conferenza dei Sindaci viene effettuata mediante atto scritto del Presidente, contenente l'ordine dei giorni della seduta, il giorno, il luogo e la data della riunione.
- 7) Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 3, comma 4 le decisioni inerenti la gestione di funzioni o servizi associati che riguardino soltanto alcuni Comuni aderenti sono assunte a maggioranza dei Comuni interessati. Tutte le deliberazioni adottate sono trasmesse con apposito documento dal Direttore dell'Associazione a tutti i Sindaci e Responsabili di servizio associati.

Art.9

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE

- 1) Il Presidente dell'Associazione Intercomunale viene eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti; contestualmente viene eletto anche il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento.
- 2) La carica di Presidente e di Vicepresidente è riservata ai Sindaci, non è delegabile, e viene eletta con il criterio della rotazione.
- 3) Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci.
- 4) Nel caso d'urgenza, previa consultazione anche telefonica dei Sindaci associati, decide sulle proposte da apportare ai prospetti economici - finanziari predisposti in sede di previsione, con ratifica successiva dei Sindaci.
- 5) Il Presidente entra a far parte di diritto del Comitato Regionale per le riunioni Comunali e della Conferenza Regionale - Autonomie Locali, così come previsto dalla L.R. 3/99

Art.10

IL DIRETTORE

- 1) Il coordinamento operativo dell'Associazione Intercomunale è affidato ad un Direttore, se nominato, individuato dalla Conferenza dei Sindaci.
- 2) L'incarico di Direttore può essere conferito a personale già alle dipendenze di uno dei Comuni Associati in possesso di adeguata qualifica.
Qualora venga individuata una persona esterna il rapporto di lavoro a tempo determinato del Direttore viene costituito con il Comune, sede dell'Associazione Intercomunale.
- 3) Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, secondo le direttive impartite dal Presidente dell'Associazione. A tal fine:
 - elabora, con il concorso dei responsabili delle Amministrazioni interessate, le proposte di organizzare dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata;
 - svolge attività di impulso, coordinamento e di verifica nei confronti dei Responsabili dei singoli servizi e funzioni associate;
 - elabora il documento finanziario preventivo dell'Associazione, desunto dall'insieme dei prospetti economico- finanziari dei servizi associati predisposti dai responsabili dei servizi, da sottoporre alla conferenza dei Sindaci;

- predispone il prospetto economico-finanziario relativo alle attività istituzionali dell'Associazione e gestisce le relative risorse, sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci;
 - redige il rendiconto dell'Associazione e la relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, ai sensi dell'art.20;
 - adotta tutte le misure necessarie a realizzare una adeguata ed efficace interconnessione tra gli uffici comunali interessati dalle gestioni associate, informando periodicamente della sua attività i Sindaci referenti;
 - gestisce il fondo di cui all'art. 8 comma 4.
- 4) Il Direttore partecipa alle sedute della Conferenza dei Sindaci.
Per lo svolgimento delle funzioni di verbalizzazione può farsi coadiuvare da personale da lui individuato.
- 5) In attesa o in mancanza della nomina del Direttore, le relative funzioni sono affidate al Segretario sede dell'Associazione.

Art. 10/Bis IL SEGRETARIO

- 1) Il Segretario svolge funzioni di consulenza ed assistenza legali agli Organi ed al Direttore e redige i verbali delle sedute della Conferenza dei Sindaci.
- 2) E' scelto dalla Conferenza dei Sindaci, su proposta del Presidente, tra i Segretari, i Dirigenti ed i Funzionari Apicali dei comuni aderenti.
- 3) Resta in carica per tutta la durata del mandato del presidente e può, altresì, essere rinnovato.

Art.11 RAPPORTI CON GLI ORGANI ELETTIVI

- 1) Il Sindaco di ogni Comune aderente all'Associazione, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, presenta al Consiglio Comunale una relazione sullo stato dell'attività dell'Associazione.

Art.12 ORGANISMI CONSULTIVI E PROPOSITIVI

- 1) Gli organismi consultivi e propositivi dell'Associazione Intercomunale sono:
 - La Conferenza degli Assessori;
 - Le Commissioni Tecniche.
- 2) La Conferenza degli Assessori é composta dagli Assessori dei singoli Comuni competenti per materia. Essa viene convocata dal Sindaco referente di cui al comma 3 lett.c) dell'art. 8. anche congiuntamente alle Commissioni Tecniche di cui al comma successivo, su precisi argomenti da trattare e su mandato delle conferenze dei Sindaci.
- 3) Al fine di facilitare le predisposizione di progetti di organizzazione dei servizi e delle funzioni associate, ovvero qualora il coordinamento delle attività gestite in forma associata lo renda necessario, il Direttore, sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei

Sindaci, può istituire apposite commissioni tecniche, composte dai responsabili di servizi o da altri dipendenti dei comuni associati, con lo scopo di esaminare le problematiche attinenti l'esercizio delle attività dell'Associazione.

Art. 13
INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

- 1) Le eventuali indennità di carica, gli eventuali gettoni di presenza e le indennità di missione in favore del Presidente e dei membri della Conferenza dei Sindaci sono deliberate, secondo la vigente legislazione in materia.

Titolo III
FORME DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI

Art.14
CONSULTAZIONI

- 1) Qualora l'Associazione Intercomunale intenda adottare indirizzi generali su temi di particolare rilevanza sociale, in materia di pianificazione del territorio o su temi di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia.
- 2) La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare l'amministrazione provinciale, enti, organizzazione sindacale e di categoria, altre associazioni, esperti.
- 3) L'Associazione garantisce l'accesso alle informazioni relative alle attività di propria competenza. A tale scopo, gli atti della Conferenza dei Sindaci e degli altri organi politici ed amministrativi dell'Associazione si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sull'accesso del Comune sede dell'Associazione.

Titolo IV
UFFICI PERSONALE

Art. 15
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- 1) L'associazione Intercomunale, per lo svolgimento delle attività proprie, si avvale degli uffici, delle strutture e del personale dipendente dei Comuni associati, salvo riparto delle spese sostenute tra tutti i comuni.
- 2) Lo specifico modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata viene regolato dalle singole convenzioni, fermo restando che i criteri ai quali deve ispirarsi l'assetto organizzativo sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione del servizio.

- 3) Le convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto organico (o di impiego) ed il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati, stabilendo che il rapporto organico rimane in essere con l'ente di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato con il comune capofila.
- 4) Il rapporto organico trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro; il rapporto funzionale è disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni.

Titolo V FINANZE E CONTABILITÀ'

Art. 16 ENTRATE E SPESE

- 1) Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione e la gestione dei servizi associati derivano dai comuni ottenuti dalla Regione e da altri enti e da risorse proprie di bilancio dei comuni associati.
- 2) Ogni Comune facente parte dell'Associazione Intercomunale, in sede di previsione, iscrive nel proprio bilancio la quota parte delle somme relative alle spese e della entrate che si riferiscono alle funzioni e servizi svolti in forma associata, e le somme relative alle spese ed entrate che si riferiscono alle attività istituzionali dell'Associazione, così come risultante dai rispettivi prospetti economici - finanziari.
- 3) Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata il Comune Capofila inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal succitato prospetto economico - finanziario.
- 4) Il Comune di Guastalla, in quanto sede istituzionale dell'Associazione, iscrive nel proprio bilancio, fra le entrate, oltre ai contributi regionali o di altro ente, le risorse complessivamente messe a disposizione di Comuni aderenti all'Associazione per la costituzione di un fondo destinato alla copertura delle spese di funzionamento dell'associazione medesima di cui all'art. 8 comma 4 e per la realizzazione delle sue attività istituzionali.
- 5) Il documento finanziario riepilogativo di cui al presente art. 10 comma 3, è desunto dall'insieme dei prospetti economici - finanziari dei singoli servizi associati, oltreché al prospetto economico - finanziario relativo alle attività proprie dell'Associazione.

Art. 17 PREVISIONI CONTABILI E PROGRAMMATICHE

- 1) In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 30 ottobre di ogni anno, la Conferenza dei Sindaci approva i prospetti economico - finanziari dei singoli servizi gestiti in forma associata ed il prospetto economico finanziario relativo alle attività istituzionali dell'Associazione.
- 2) I prospetti economico - finanziari, dopo l'approvazione, vengono trasmessi ai Comuni associati al fine di consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci.

Art. 18
GESTIONE CONTABILE

- 1) Ai fini del controllo economico della gestione, nonché per le esigenze di rendicontazione ai Comuni associati, i Comuni capofila per la gestione delle convenzioni ed il Comune di Guastalla per la gestione delle attività proprie dell'Associazione si dotano di un adeguato sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dell'esercizio per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati ed alle attività che fanno riferimento direttamente all'Associazione.

Art.19
VERIFICA E CONTROLLO

- 1) In concomitanza con le scadenze previste per la verifica ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei comuni, i responsabili dei servizi associati trasmettono al Direttore dell'Associazione apposite relazioni con la richiesta di eventuali modifiche da apportare ai rispettivi prospetti economici - finanziari predisposti in sede di previsione. Il Direttore sottopone le richieste pervenute alla Conferenza dei Sindaci per l'esame di merito.
- 2) Le eventuali modifiche ai prospetti economico - finanziari, qualora accolte, vengono trasmesse dal Direttore dell'Associazione ai Comuni capofila ed ai singoli Comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

Art. 20
RENDICONTO

- 1) Il rendiconto annuale dell'Associazione é costituito dal documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione.
- 2) Il rendiconto viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci unitamente alla relazione illustrativa sulle risorse impiegate e sui risultati conseguiti, entro il 31 luglio dell'anno successivo.

Art. 21
RIPARTO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE

- 1) Tutte le spese sostenute per le attività istituzionali e per il funzionamento dell'Associazione - incluso il costo degli organi - sono ripartite fra tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 2) Le spese inerenti la gestione delle singole convenzioni dei servizi e delle funzioni associate vengono ripartite secondo le modalità specificate nelle convenzioni stesse.
- 3) I contributi ricevuti dalla Regione o da altri enti pubblici sono ripartiti dal Comune sede dell'Associazione, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci, tra tutti i Comuni aderenti in quantità proporzionale alle spese rispettivamente sostenute per la gestione rendiconto dell'Associazione.

Titolo VI
NORME FINALI

Art. 22

ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI

- 1) Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata si osservano le disposizioni normative del Comune individuato come capofila in ciascuna convenzione.
- 2) Al fine di promuovere il coordinamento e la progressiva uniformazione dei regolamenti comunali disciplinanti le materie oggetto dell'attività dell'Associazione, Il Direttore, sulla base di indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci, può istituire una apposita commissione tecnica.

Art. 23

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 1) Le proposte di modifica o di abrogazione di norme del presente regolamento sono deliberate dalla conferenza dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2) Le deliberazioni della Conferenza di cui al comma 1 sono sottoposte ai Comuni aderenti e divengono efficaci qualora approvate da tutti i Consigli Comunali.